

E' obbligatorio prima convocare il contribuente a fornire chiarimenti

www.studiomarino.com

Lo ha stabilito una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Napoli, in linea con le decisioni già prese a Bari e Frosinone

'accertamento degli Studi di Settore da solo non costituisce prova di evasione e inoltre e' obbligatorio intraprendere il contraddittorio preventivo con il contribuente, ossia chiedere chiarimenti, a pena di nullità. Questa e' stata in sintesi la decisione della Commissione Tributaria di Napoli sezione 24 (presidente Oscar Bobbio, relatore Bruno Schisano, membro giudicante Giovanni Politi) con la sentenza numero 527/24/2011 depositata il 30 giugno scorso.

Sulla stessa linea è la Commissione Tributaria Provinciale di Bari sezione 24 (presidente Seccia, relatore Epicoco, membro giudicante Di Nauta) con la sentenza numero 190/24/2010 depositata l'11 ottobre 2010 e la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone sezione 5 (presidente Galli, relatore Antoniani e membro giudicante Stavole) con la sentenza numero 305/05/2010 depositata il 25 novembre

La decisione dei giudici Napoletani costituisce un prezioso precedente ricco di richiami giurisprudenziali e, anche se sintetica, costituisce veramente un atto di giustizia.

L'accertamento di oltre 150.000 euro veniva notificato ad un imprenditore napoletano, che tra l'altro lavorava con lo Stato e quindi per poter lavorare doveva effettuare il massimo ribasso.

Alla ricezione della pretesa del nostro "benamato" Fisco, l'imprenditore immediatamente ha fatto ricorso, con il timore di fallire, ma fortunatamente e' stato vittorioso.

L'accertamento per gli studi di settore e' una spada di Damocle, che ormai pende sulla testa del popolo delle partite iva: sostanzialmente e' un accertamento induttivo, che basa la sua pretesa su presunzioni per il semplice scostamento dalla media nazionale.

Che la presunzione dello studio di settore fosse una presunzione semplice ex articolo 2729 del codice civile e' ormai assodato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza numero 26635 del 18 dicembre 2009). Inoltre l'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600 – nonche' gli articoli 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, e per finire l'articolo 6 della Legge 212/2000 obbligano l'amministrazione finanziaria ad informare il contribuente su tutte le iniziative intraprese nei suoi confronti e di renderlo edotto su tutti gli elementi posti alla base della pretesa in modo da rendere agevole l'esercizio della difesa, costituzionalmente garantito.

Un accertamento posto in essere senza un preventivo contraddittorio e' da ritenersi nullo (sentenza numero 17229 del 9 febbraio 2006, depositata il 28 luglio 2006 dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria: presidente Riggio, relatore Meloncelli)

L'attività accertatrice può prendere spunto dagli studi di settore e, tuttavia l'amministrazione finanziaria dovrà integrarli con una puntuale e specifica indagine che ne dimostri l'adeguatezza del risultato, cosa non avvenuta nella fattispecie: l'amministrazione finanziaria infatti, non ha fornito nessun elemento giustificativo dell'applicazione degli

Nonostante ci siano giudici preparati e giusti, ce ne sono altrettanti che purtroppo continuano a dare ragione al Fisco considerando lo studio di settore una prova contro la quale il contribuente deve difendersi provando di



non aver evaso.

Tra l'altro, come si fa a fornire la prova negativa?

Posso provare di aver guadagnato, ma come faccio a provare di non averlo

Infine ci si pone un interrogativo: è piu' facile dimostrare che l'azienda ha guadagnato? (prova positiva) o che l'azienda non ha guadagnato? (prova negativa).

Fornire una prova negativa e' a dir poco diabolico

Concludiamo con un ricordo storico: l'impero romano, che per 8 secoli ha dato le basi e consacrato i valori giuridici permanenti dell'attuale ordinamento giuridico moderno, aveva costituito due importanti principi: Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat (alla lettera "l'onere della prova è a carico di chi afferma qualche cosa, non di chi lo nega": nel caso specifico e' il fisco che deve provare l'evasione e non

il contribuente) e Onus probandi incumbit actori (alla lettera "l'onere della prova è a carico di a chi fa valere in giudizio in diritto": nel caso in cui si richiede un rimborso all'amministrazione o un esenzione, e' giusto che sia il contribuente a dimostrare di averne diritto)

Nelle more del ricorso il povero imprenditore riceve anche la Cartella Esattoriale, attualmente impugnata, che l'Amministrazione Finanziaria ormai di routine notifica senza nemmeno aspettare la sospensione o la sentenza di primo grado, mettendo a rischio gli incassi dagli enti, in modo barbaro e ingiusto.

Ovviamente la sentenza sarà impugnata dal Fisco, che, nonostante le sentenze delle Corti di Cassazione a Sezioni Unite, continua ad impugnare senza minimamente preoccuparsi dei danni che cagiona alle aziende.

Tanto, nessuno li condanna al pagamento delle spese...

IL CORRIERE FLEGREO

Direttore Responsabile Danilo Pontillo

Caposervizio Leonardo Balletta

Giampiero Cardillo Tiziana Casciaro Ciro Celeste Mara Cristofaro Carmen Del Core Carlo De Vivo Marco Di Bonito

Chiara Esposito Ilaria Fasulo Noemi Gesuè Daniele Illiano Ludovica Luongo Lino Mangiapia Giuseppe Marino

Veronica Meddy Dario Postiglione Chiara Pinto Dario Maria Russo

Marina Schiano di Cola Grafica e impaginazio Melania Scotto d'Aniello Riccardo Monfrecola

Alessandro Esposito

Mimmo Lucignano

Alfio Panico

Nando Panico

Editore

Served s.r.l. Via Roma, 10 80078 Pozzuoli (NA)

Redazione e Amministrazione Via Roma, 10 80078 Pozzuoli (NA) Tel. Fax 081/526.44.66 Email: info@corriereflegreo.it

Contatti Pubblicitari Tel. 393.4413739

Grafic Processing Zona Industriale località Pantano Acerra

Distribuzione in proprio

Tribunale di Napoli n°87 del 23.10.2008